

COPIA

COMUNE DI ARSIERO

PROVINCIA DI VICENZA



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 22 del 12-05-15

L'anno **duemilaquindici** il giorno **dodici** del mese di **maggio** alle ore **20:30** nella residenza Comunale.

Convocato dal Sindaco con lettera di invito regolarmente fatta recapitare a ciascun Consigliere, si è oggi riunito in sessione **Ordinaria**, seduta Pubblica, convocazione **Prima**, il Consiglio Comunale sotto la Presidenza del Sig. OCCHINO TIZIANA e con l'assistenza del Segretario Comunale Sig. Vizzi Carmela.

Fatto l'appello risultano presenti:

OCCHINO TIZIANA	P	COMPARIN CLAUDIO	P
SARTORI MICHELE	P	CORTIANA GILLES	P
DAL MOLIN ANNA	P	CORNOLO' ANDREA	A
BORTOLAN ALBERTO	P	MENEGHINI CRISTINA	P
VETTORI GIANANTONIO	P	NASSI CARLA	P
RIGON ROBERTO	A	MOSELE GIUSEPPE	P
LORENZATO ELENA	P		

Presenti n. 11

Assenti n. 2

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sul seguente:

OGGETTO

**IMPOSTA UNICA COMUNALE - DETERMINAZIONE ALIQUOTE
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2015.**

Assiste alla seduta l'Assessore esterno Sig.ra Carlotta Stefania – Assessore al Bilancio e politiche tributarie

Relaziona l'Assessore Carlotta illustrando i contenuti del presente provvedimento.

Prende la parola il **Sindaco** pone ai voti la seguente proposta:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, commi 639 e successivi della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito a decorrere dall'anno 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore e nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
- l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU che trova la sua applicazione nell'art.13 del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n.214 e successive modificazioni e negli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n.23, in quanto compatibili;

Rilevato che l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze delle stesse;

Visto il comma 707 dell'art.1 della Legge 147/2013 che ha modificato l'art.13 del D.L. 201/2011 ha stabilito che l'imposta municipale propria – IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Visto altresì l'art.9 Bis del D.L. 28/03/2014 n.47 che ha modificato l'art.13 comma 2 del citato D.L. 201/2011 stabilendo che *"A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso"*;

Tenuto che, ai sensi dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n.214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76%, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o diminuzione, esclusivamente come segue:

a) aliquota di base 0,76%, con possibilità di aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;

b) aliquota agevolata per l'abitazione principale e relative pertinenze categoria catastale A1, A8 e A9: 0,4 %, con possibilità di aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;

c) aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 %, con possibilità di riduzione

fino allo 0,1%;

Tenuto conto altresì, che dall'imposta dovuta per le unità immobiliare di categoria A1, A8 e A9 adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, **si detraggono**, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Visto il Regolamento comunale che disciplina l'applicazione della IUC- nella parte relativa all'IMU approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 13 del 18/03/2014 ;

Precisato che, con il Regolamento citato sono state assimilate alle abitazioni principali, le unità immobiliari e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili ricoverati presso istituti di ricovero a condizione che non risultino locate, e che pertanto le stesse sono esenti dall'Imposta IMU, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9;

Richiamati:

- l'art.1, comma 169 della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), che ha stabilito che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; dette deliberazioni, anche se approvate, successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- Il Decreto Ministeriale del 30 dicembre 2014 che ha differito al 31 marzo 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015, ulteriormente prorogato al 31 maggio 2015 dal Decreto Ministeriale del 16 marzo 2015;
- l'art.13, comma 15 del citato D.L. 201/2011 convertito con la legge n.214/2011 che prevede che a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine di 30 giorni dalla loro esecutività e comunque, entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- la comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. 4033/2014 del 25/02/2014, con la quale è resa nota la nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale: www.portalefederalismofiscale.gov.it

Evidenziato che per effetto dell'art.1 comma 380 della legge 24/12/2012 n. 228 (Legge di stabilità 2013) è riservata allo Stato l'intero gettito dell'imposta IMU derivante dagli immobili di uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D, con applicazione dell'aliquota di legge dello 0,76%. E' lasciata ai Comuni la possibilità di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota dei fabbricati produttivi D, riservandosi il relativo gettito.

Ritenuto, come proposto dalla Giunta Comunale, di confermare anche per l'anno 2015 le aliquote e detrazioni applicate per gli anno 2012,2013 e 2014 corrispondente alle aliquote di base previste dall' art. 13 del D.L. 201/2011 approvate rispettivamente con deliberazione di Consiglio comunale n. 17/2012, n.23/2012 e n.14/2014 (gettito stimato 2015 netto di competenza del Comune € 403.000,00 oltre € 252.563,84 trattenuto direttamente dall'Agenzia delle Entrate come quota da riversare allo Stato per alimentare il fondo di solidarietà comunale nazionale);

Visto il comma 6 dell'art.13 del citato D.L. 6 dicembre 2011 n.201 convertito con la legge 22 dicembre 2011 n.214, che stabilisce la competenza del Consiglio Comunale in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta IMU;

Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini dell'art.49, 1° comma, del T.U.E.L., D. Lgs. n. 267/00, espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;

Sentito il Segretario Comunale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamento che si persegue con il presente provvedimento il quale non solleva rilievo alcuno;

CON voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. **di determinare** per l'anno 2015 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta municipale propria, precisando che corrispondono a quelle deliberate per gli anni 2012, 2013 e 2014 (approvate rispettivamente con deliberazione C.C. n. 17/2012, n. 23/2013 e n. 14/2014):
 - a) **aliquota di base 0,76%** (per tutte le tipologie di fabbricati diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze, inclusi i fabbricati di categoria D e per le aree fabbricabili);
 - b) **aliquota agevolata 0,40% per l'abitazione principale e relative pertinenze per le categorie catastali A1, A8 e A9**, in quanto le restanti abitazioni principali di categorie catastali diverse sono esenti;
 - c) **aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 %** (esenti per disposizione di legge per comuni montani);
2. **di dare atto** che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare di categoria catastale A1, A8 e A9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, come fissato dal D.L. 201/2011, **si detraggono**, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
3. **Di dare atto** altresì che ai sensi dell'art.9 Bis del D.L. 28/03/2014 n.47 che ha modificato l'art.13 comma 2 del citato D.L. 201/2011 *"A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso"*;
4. **di dare atto** altresì che le aliquote decorrono dal 1° gennaio 2015;
5. **di disporre** che una copia della presente deliberazione di determinazione delle tariffe, ai sensi dell'art.13 del D.L. n.201/2011, sia inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla data in cui sono divenuti

esecutivi e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, al fine della pubblicazione sul sito informatico del Ministero stesso;

6. di dichiarare con successiva unanime votazione, espressa nelle forme di legge, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L., D.lgs. 267/00.

PARERI art. 49 - 1° comma – D.Lgs. 18.8.2000, n. 267

Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica:

Il Funzionario Responsabile
F.to Campana Manuela

Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Il Funzionario Responsabile
F.to Campana Manuela

IL PRESIDENTE
F.to OCCHINO TIZIANA

IL SEGRETARIO
F.to Vizzi Carmela

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione da oggi all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà per 15 gg. ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000.

Arsiero, li 15 MAG 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Vizzi Carmela

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

Si certifica che la suesata deliberazione non soggetta a controllo di legittimità, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce o vizi di legittimità per cui la stessa È DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del comma 3 dell'art. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000.

Arsiero, li 26 MAG 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Vizzi Carmela

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO

Arsiero, li 9 GIU 2015



Il Funzionario incaricato
Bellan Laura

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Bellan Laura", written over a faint, larger signature.